

Parte prima - N. 9

Anno 42

9 maggio 2011

N. 72

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2011, N. 4

MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DEL SISTEMA AEROPORTUALE REGIONALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Riordino delle partecipazioni nelle società aeroportuali di Forlì e Rimini

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle previsioni del vigente Piano regionale integrato dei trasporti, è autorizzata a partecipare ad una nuova ed unica società nella forma giuridica della società per azioni, avente ad oggetto la gestione delle partecipazioni delle società Esercizio Aeroporti Forlì - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini.

2. Alla formazione dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali della nuova società concorrono, ciascuno nell'ambito della propria autonomia decisionale, i soci rispettivamente della società Esercizio Aeroporti Forlì - SEAF SpA e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini, che adottano altresì le misure transitorie atte a garantire la funzionalità delle società aeroportuali.

3. La partecipazione della Regione, nel contesto del processo di realizzazione del sistema aeroportuale regionale integrato, è finalizzata:

a) a valorizzare le vocazioni dei diversi territori e a specializzare ciascun aeroporto su determinati segmenti di mercato;

b) ad innalzare ed integrare le competenze professionali ed organizzative delle società partecipanti;

c) a dar vita ad un soggetto imprenditoriale in grado di effettuare una efficace politica commerciale verso i vettori aerei e di ampliare considerevolmente le opportunità di trasporto per le diverse tipologie di utenti;

d) ad agevolare ed incentivare gli investimenti privati, al fine di rendere competitiva la politica industriale degli scali, all'interno delle società aeroportuali.

4. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1 è autorizzata fino ad un massimo di euro 3.000.000,00.

5. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto regionale sarà informata preventivamente ed in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali.

6. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti della società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.

Art. 2

Norme finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2011:

Stato di previsione della spesa

a) Variazioni in aumento:

Unità previsionale di base 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali Capitolo di nuova istituzione 45726

Partecipazione alla Società per azioni per la gestione delle partecipazioni nelle società aeroportuali di Forlì e Rimini.

Stanziamiento di competenza	3.000.000,00
Stanziamiento di cassa	3.000.000,00;

b) Variazioni in diminuzione:

Unità previsionale di base 1.7.2.2.29150 - Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione

Cap. 86500 Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento.

Stanziamiento di competenza	3.000.000,00
Stanziamiento di cassa	3.000.000,00.

2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.185,00 e sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2011:

Stato di previsione della spesa

a) Variazioni in aumento:

Unità previsionale di base 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali

Cap. 45718 "Partecipazione della Regione al reintegro del capitale sociale della S.p.A. Seaf "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì".

Stanziamiento di competenza	1.185,00
Stanziamiento di cassa	1.185,00;

b) Variazioni in diminuzione:

Unità previsionale di base 1.7.1.1.29000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Cap. 85100 Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Stanziamiento di competenza	1.185,00
Stanziamiento di cassa	1.185,00.

3. La Regione Emilia-Romagna è inoltre autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 11.486,12 e sono apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2011:

Stato di previsione della spesa

a) Variazioni in aumento:

Unità previsionale di base 1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali

Cap. 45720 "Oneri per la copertura delle quote di propria spettanza delle perdite maturate dalla S.p.A. Seaf "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì".

Stanziamiento di competenza	11.486,12
Stanziamiento di cassa	11.486,12;

b) Variazioni in diminuzione:

Unità previsionale di base 1.7.1.1.29000 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Cap. 85100 Fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Stanziamiento di competenza	11.486,12
Stanziamiento di cassa	11.486,12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla

osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 maggio 2011

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 265 del 28 febbraio 2011, oggetto assembleare n. 1138 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 63 dell'11 marzo 2011;

- assegnato alla III Commissione assembleare permanente "Territorio, Ambiente, Mobilità" in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2011 del 21 aprile 2011, con relazione scritta del consigliere Tiziano Alessandrini, nominato dalla Commissione in data 24 marzo 2011;

approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 4 maggio 2011, atto n. 14/2011.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Note all'art. 1

Comma 5

1) il testo dell'articolo 64, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne **Statuto regionale**, è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni.

(omissis)

4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.»

Comma 6

2) il testo dell'articolo 64, della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne **Statuto regionale**, è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni.

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.»

Nota all'art. 2

Comma 2

1) il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assetto del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione**, è il seguente:

«Art. 29 - Sviluppo del sistema aeroportuale regionale. Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società di gestione aeroportuale.

1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale e migliorare l'accessibilità del proprio territorio è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'articolo

64, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, a tutte le società che gestiscono aeroporti commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a SAB "Aeroporto G. Marconi di Bologna", di cui la Regione Emilia-Romagna è già azionista, anche alle seguenti ulteriori società:

a) alla Società per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con sede in Rimini, costituita come società a responsabilità limitata con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre 1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. società 3737; trasformata in società per azioni in data 7 giugno 1999;

b) alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, costituita con atto del notaio Raffaele Gafà di Forlì in data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forlì, n. società 3519;

c) alla Società per azioni SO.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi" con sede in Parma, già denominata "Aeroporto di Parma - Consorzio per la Gestione - S.p.A.", costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a Parma; trasformata in società per azioni in data 27 novembre 1986.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti società e nell'ambito degli importi sottoindicati:

a) Società per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con sede in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;

b) Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;

c) Società per azioni So.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi" con sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.

3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui al comma 2.

4. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.

5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle società, che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.

6. L'autorizzazione alla partecipazione alle società indicate al comma 2 è subordinata alla condizione che sia prevista, anche in appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime società.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle azioni delle società di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali:

a) Cap. 45712

Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;

b) Cap. 45714

Esercizio 2006: Euro 775.500,00;

c) Cap. 45716

Esercizio 2006: Euro 224.500,00.»